

Statuto

Arcigay Torino APS - Comitato Territoriale Arcigay di Torino "Ottavio Mai" Approvato dal Congresso del 07 settembre 2020

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

È costituito con sede in Torino, in via Bernardino Lanino 3/a, il Comitato Territoriale Arcigay di Torino "Ottavio Mai" denominato "Arcigay Torino APS" (di seguito denominata "Associazione")

L'Associazione aderisce ad "Arcigay APS" (di seguito denominata "Arcigay") e alla Federazione ARCI - Associazione Nazionale di Cultura Sport e Ricreazione di cui condivide le finalità statutarie, in virtù di questa appartenenza beneficia degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/6/67 Ministero dell'Interno).

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale.

È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale previa deliberazione dell'Assemblea delle socie e dei soci e senza la necessità di modificare il presente statuto, purché non sia trasferita fuori dal Comune di Torino.

Articolo 2 - Valori

I valori su cui si fonda l'azione dell'Associazione sono:

- il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- la laicità e la democraticità delle istituzioni;
- la promozione della salute e della felicità di ogni individuo;
- l'inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale e naturale;
- la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, la non violenza, la pace, l'antifascismo, il rifiuto di ogni totalitarismo, l'accoglienza, l'antirazzismo, l'antisessismo;
- la democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3 - Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di socie e soci, loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone.

L'Associazione si impegna a creare le condizioni per il benessere, la piena realizzazione e la piena visibilità di ogni persona lesbica, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale combattendo il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma. In particolare si impegna a:

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali e a carattere professionale, rivolte alle volontarie e ai volontari, alle operatrici e agli operatori e alla dirigenza associativa, così come alle cittadine e ai cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, al corpo docente e studentesco di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;

3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti e incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
6. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e alle identità ed espressioni di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti e sull'equità delle coppie dello stesso sesso;
7. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e alle identità ed espressioni di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
8. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTQIA;
9. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire a un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
10. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone bisessuali, transgender, intersessuali, asessuali, queer e dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti;
11. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione, anche operando con specifici programmi patient-based;
12. partecipare a iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer, intersessuali e asessuali ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
13. promuovere una sessualità libera, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale e all'affettività tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro e di contraccezione;
14. organizzare e promuovere attività sportive LGBTQIA;
15. promuovere la cultura LGBTQIA e la tutela dei relativi beni culturali, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTQIA, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di cura e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e dei generi;
16. operare nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria al fine di fornire servizi per il benessere delle persone LGBTQIA;
17. perseguire in modo rilevante obiettivi di cooperazione internazionale, di solidarietà internazionale, di educazione alla cittadinanza globale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

- modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
 - l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, mediante l'utilizzo prevalente di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, le sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dalle proprie socie e dai propri soci.

L'Associazione può avvalersi di lavoratrici e lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie socie e dei propri soci, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4 - Socie e soci

All'Associazione possono aderire le persone fisiche che abbiano compiuto sedici anni di età presentando domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo. Con la richiesta di ammissione si dichiara di conoscere e accettare il presente statuto e lo statuto nazionale di Arcigay e le deliberazioni legittimamente prese dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo conferma l'adesione entro trenta giorni. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vige la regola del silenzio-assenso. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale e a usufruire dei benefici ad essa collegati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione alla persona interessata, la quale può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

La tessera è di proprietà di Arcigay. La tessera è nominale e non cedibile a terzi. Le somme versate come quota associativa sono rimborsabili esclusivamente nel caso in cui l'iscrizione non vada a buon fine.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci e delle socie

Le socie e i soci:

- devono corrispondere la quota associativa annuale nella misura per tempo fissata dal Consiglio nazionale di Arcigay;
- hanno diritto a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione, a promuovere, organizzare, proporre attività corrispondenti ai valori e alle finalità dell'Associazione;
- purché presenti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nella Assemblea delle socie e dei soci, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiori di età, a proporsi per gli organi dell'Associazione;
- hanno diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire nella sede sociale e previo rispetto delle limitazioni di legge previste in materia di protezione dei dati personali;
- in caso di controversie con altre socie e altri soci o con gli organi sociali dell'Associazione hanno diritto ad appellarsi al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay secondo le regole previste dal presente statuto, dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

Articolo 6 - Cessazione del rapporto associativo

La qualità di socia o socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, nonché nei casi in cui le socie e i soci arrechino, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato alla socia o al socio che entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere in prima istanza all'Assemblea delle socie e dei soci che verrà convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla richiesta. Qualora l'Assemblea confermasse l'esclusione, le socie e i soci esclusi potranno comunque ricorrere in ultima istanza al Collegio nazionale dei Garanti di Arcigay che deciderà in via definitiva, secondo le regole previste dallo statuto nazionale di Arcigay e dai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale di Arcigay.

In caso di mancato rinnovo della quota sociale da oltre un anno dall'ultimo rinnovo, la socia o il socio non può usufruire dei diritti di cui l'articolo 5 del presente statuto.

Articolo 7 - Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- Assemblea delle socie e dei soci
- Presidente
- Vicepresidente
- Consiglio Direttivo
- Collegio dei Sindaci Revisori

Tramite regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità della socia e del socio che partecipa e vota.

Articolo 8 - Assemblea delle socie e dei soci

L'Assemblea delle socie e dei soci può essere riunita in forma di Congresso, Assemblea ordinaria, Assemblea straordinaria.

- Il Congresso:
 - a) discute e approva il programma associativo e le linee generali di attività;
 - b) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - c) elegge la o il Presidente;
 - d) elegge la o il Vicepresidente;
 - e) elegge il Consiglio Direttivo;
 - f) elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea ordinaria:
 - a) discute e approva il programma associativo annuale, la relazione sulle attività realizzate e le proposte delle socie e dei soci;
 - b) approva il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - c) nomina le e i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori tra un Congresso e l'altro in caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
 - g) delibera in merito ai ricorsi avverso i casi di esclusione decisi dal Consiglio Direttivo;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto tra un Congresso e l'altro per il recepimento di obblighi inderogabili derivanti da intervenute norme di legge o decide integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 9 - Funzionamento dell'Assemblea delle socie e dei soci

- a) La convocazione della Assemblea delle socie e dei soci in forma di Congresso, Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere pubblicizzata nella maniera più ampia possibile e comunque deve essere affissa nella sede dell'Associazione e pubblicata sui canali telematici ufficiali dell'Associazione almeno 30 giorni prima.
- b) Il Congresso è convocato almeno ogni 3 anni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo, ovvero con motivazione scritta e firma autografa da almeno un terzo delle socie

e dei soci in regola con il pagamento della quota associativa o un decimo qualora il numero di essi sia superiore a 500.

- c) L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo, ovvero con motivazione scritta e firma autografa da almeno il 1/3 delle socie e dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.
- d) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente sentito il Consiglio Direttivo.
- e) Nel Congresso e nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto le persone iscritte nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.
- Ogni socia e socio ha diritto di voto.

Ogni socia e socio può essere delegato da un'altra socia o altro socio nel numero massimo di una delega qualora i regolamenti approvati per la convocazione della Assemblea delle socie e dei soci non escludano espressamente la possibilità di delega.

Salvo ove diversamente previsto, il Congresso e l'Assemblea ordinaria o straordinaria in prima convocazione è valida se presente almeno i due terzi delle socie e dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero delle socie e dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza più uno delle socie e dei soci presenti effettivi o per delega all'Assemblea, validamente costituita.

- i) Per deliberare su eventuali modifiche statutarie, occorre il voto favorevole dei due terzi delle socie e dei soci presenti aventi diritto, sia in prima sia in seconda convocazione del Congresso o dell'Assemblea straordinaria, validamente costituita.
- j) Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti delle socie e dei soci presenti aventi diritto di voto.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dal Congresso e resta in carica fino al Congresso successivo. È l'organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

- In caso di dimissioni, decadenza, esclusione o decesso di alcune persone componenti, può essere nominato uno o più surrogati dall'Assemblea delle socie e dei soci.
- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 componenti e un massimo di 13 componenti e ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare tra le sue componenti, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea delle socie e dei soci;
- I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile.
- In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea delle socie e dei soci;
 - b) attuare le linee politiche approvate dall'Assemblea delle socie e dei soci e curarne l'esecuzione;
 - c) eleggere tra i propri componenti la o il Tesoriere e la o il Segretario;
 - d) deliberare circa l'ammissione o l'esclusione delle persone associate giustificandone i motivi;
 - e) redigere l'eventuale regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo e ogni altro regolamento che ritenga necessario per le attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle socie e dei soci;
 - f) predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando

il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

- h) stabilire i criteri per i rimborsi alle volontarie e ai volontari e alle socie e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea delle socie e dei soci.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario la o il Presidente, o ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti. La seduta è valida se costituita dalla presenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Le decisioni vengono prese di norma mediante votazione palese. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto della o del Presidente. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un terzo dei presenti. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno o una componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Sindaci Revisori, il Consiglio Direttivo provvede alla reintegrazione per nomina all'interno della lista di non eletti alla prima Assemblea ordinaria utile o appositamente convocata. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, la o il Presidente procede a convocare il Congresso.

Articolo 12 - Presidente

La o il Presidente dell'Associazione è eletto dal Congresso ed è componente del Consiglio Direttivo. Svolge le funzioni di rappresentanza politica, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, assicura il regolare funzionamento degli organi amministrativi, ne convoca e ne presiede le riunioni. Ha facoltà di delega alla firma di atti legali, convenzioni o contratti. La carica ha una durata di tre anni e può essere rinnovata per un massimo di due mandati consecutivi.

Articolo 12bis - Presidente onorario

Assumono la carica di Presidente onorario tutte le socie e tutti i soci che hanno espletato almeno un intero mandato di Presidente dell'Associazione. La nomina deve essere ratificata e può essere modificata solo in sede di Congresso. Il Presidente onorario è invitato permanente alle riunioni di Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Vicepresidente

La o il Vicepresidente è eletto dal Congresso ed è componente del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento temporaneo della o del Presidente, tutte le di lei o lui mansioni spettano alla o al Vicepresidente. In caso di dimissioni o di impedimento permanente della o del Presidente, la o il Vicepresidente convoca di concerto con il Consiglio Direttivo il Congresso dell'Associazione entro tre mesi. In caso di dimissioni della o del Vicepresidente, la o il Presidente nomina una o un Vicepresidente tra le e i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 - Tesoriere

La o il Tesoriere è il responsabile amministrativo-contabile dell'Associazione. La o il Tesoriere predisponde i bilanci preventivo e consuntivo, di intesa con la o il Presidente, e li sottopone all'Assemblea ordinaria delle socie e dei soci per l'approvazione. Segue i rapporti di natura economica, i rapporti con gli Istituti di credito

e le Poste italiane, gestisce la contabilità, le pratiche fiscali e tributarie. In caso di dimissioni della o del Tesoriere, il Consiglio Direttivo può cooptare una o un nuovo Tesoriere al suo interno.

Articolo 15 - Segretario

La o il Segretario predispone il bilancio sociale, se previsto dalla legge, redige il verbale dell'Assemblea delle socie e dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo, cura le archiviazioni degli stessi e di tutti gli atti e documenti dell'Associazione. È responsabile dei rapporti e delle attività delle volontarie e dei volontari, delle collaboratrici e dei collaboratori ed è a capo dell'eventuale personale. In caso di dimissioni della o del Segretario, il Consiglio Direttivo può cooptare una o un nuovo Segretario al suo interno.

Articolo 16 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organismo di garanzia e controllo, si compone di due componenti effettivi e una o un supplente, elegge al suo interno una o un Presidente e resta in carica fino al Congresso successivo. Il Collegio, convocato dalla sua o dal suo Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all'anno per controllare il bilancio consuntivo redatto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Sindaci Revisori, verificato l'andamento dell'amministrazione, la regolare tenuta delle scritture contabili e la corrispondenza dei bilanci alle stesse, riferisce all'Assemblea delle socie e dei soci con relazioni scritte. Ai componenti del collegio dei Sindaci Revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile.

- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea delle socie e dei soci nomina un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di legge.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea delle socie e dei soci nomina una o un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o, qualora il Collegio dei Sindaci Revisori sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, potrà incaricarlo della revisione legale dei conti.

Articolo 17 - Volontarie e volontari

L'Associazione può avvalersi del supporto dei volontarie e volontari verso cui deve essere disposta una copertura assicurativa contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 18 - Obbligazioni, patrimonio ed entrate

- L'Associazione risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto, nel rispetto delle norme del presente statuto, dagli organi sociali.
- L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché

fondi, riserve comunque denominate a fondatrici e fondatori, associate e associati, lavoratrici e lavoratori, collaboratrici e collaboratori, amministratrici e amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative annuali, dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione, da contributi pubblici e privati, dalle erogazioni e dai lasciti, da ogni provento previsto dalle vigenti leggi, dai proventi di altre attività purché non in contrasto con la normativa vigente, da prestazioni di servizi convenzionati, da proventi derivanti dalla cessazione di beni o servizi delle socie e dei soci, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera sussidiaria o finalizzate al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 19 - Esercizio sociale e bilancio

- Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea delle socie e dei soci entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
- Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, lo o il Segretario, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea delle socie e dei soci entro il 29 aprile di ogni anno per la definitiva approvazione.

Articolo 20 - Scioglimento dell'Associazione

- L'Assemblea delle socie e dei soci che delibera lo scioglimento nomina una o un liquidatore.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 21 - Simbolo

L'Associazione fa propri il simbolo, la denominazione e la dicitura di Arcigay.

L'Associazione, le socie e i soci si impegnano a:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini;
- d) affiancare il simbolo Arcigay al proprio simbolo locale se presente.

L'Associazione se ritenuto opportuno, può adottare tramite deliberazione dell'Assemblea delle socie e dei soci un proprio simbolo locale.

Articolo 22 - Congresso territoriale

L'Associazione convoca il Congresso territoriale secondo le norme previste dallo statuto di Arcigay e dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale di Arcigay nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza ed elettività delle cariche sociali.

Il Congresso territoriale elegge le delegate e i delegati al Congresso nazionale di Arcigay.

Al Congresso territoriale partecipano tutte le socie e tutti i soci dell'Associazione aventi diritto di voto e iscritte al libro soci almeno il giorno prima della convocazione del Congresso territoriale.

Articolo 23 - Ineleggibilità

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in via definitiva per reati di tipo mafioso, di criminalità organizzata, di corruzione, di frode o di riciclaggio.

Articolo 24 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e dello statuto nazionale di Arcigay.

Torino, 07 settembre 2020



Ass. ARCIGAY "OTTAVIO MAI"
Via B. Lanino, 3/A - 10152 TORINO
C.F. 93032810017



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 4
14 SET. 2020 n.° 1065
Serie 3 - versati € ESENTE
€
IL DELEGATO

14 SET. 2020

Il funzionario
Giuseppa MONTELEPRE